



CORTE D'APPELLO DI TORINO

**OGGETTO: Legge 12 novembre 2011/183
(legge di stabilità 2012) in vigore dal 1/1/2012 –
modifiche in materia di spese di giustizia
contributo unificato**

La legge di stabilità all'art. 28 ha introdotto alcune modifiche in materia di contributo unificato in relazione ai giudizi di impugnazione e alle ipotesi di modifica della domanda, domanda riconvenzionale, chiamata in causa e intervento autonomo.

1. si ritiene che l'aumento della metà si applichi ai giudizi di impugnazione iscritti dal 2/1/2012, nei quali il provvedimento impugnato è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente al 1°/1/2012.

Per quelli il cui provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato in data anteriore al 1/1/2012 continuerà ad applicarsi il contributo in vigore dal 7/7/2011.

L'aumento non si applica a procedimenti quali, ad es. controversie di competenza del Tribunale delle Acque Pubbliche, esecutorietà sentenze Sacra Rota).

2. A decorrere dal 1°/1/2012 al momento della costituzione (iscrizione a ruolo, costituzione del convenuto) o del deposito di altri atti, si dovrà allegare obbligatoriamente la dichiarazione di cui all'art. 14 co 3 TU 115/03 sottoscritta personalmente dal difensore costituito.

Il modello da allegare è reperibile sul sito della Corte d'Appello, presso la Cancelleria Centrale Civile, le Cancellerie delle sezioni civili compresa la Sezione Lavoro.


Di conseguenza la parte di cui al comma 1 dell'art. 14 TU 115/02 (la parte che per prima si costituisce in giudizio.....) deve provvedere all'integrazione del contributo unificato, solo se dall'atto depositato risulta la modifica della domanda, riconvenzionale o chiamata in causa cui consegue un aumento di valore della causa.

Diversamente le altri parti in caso di modifica della domanda, riconvenzionale, chiamata in causa, intervento autonomo, devono procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo determinato in base al valore della domanda proposta, indipendentemente da un aumento di valore della causa.

Nelle ipotesi sopraindicate gli aumenti della metà saranno applicati solo per le cause il cui provvedimento impugnato è stato pubblicato o depositato dopo il 1°/1/2012.


Il Dirigente Amministrativo

Dr. Michele Chitti



Il Coordinatore del Settore Civile

D.ssa Manuela Trompetto



Torino, 23/12/2012



CORTE D'APPELLO DI TORINO

Dichiarazione ai sensi dell'art. 14 TU 115/02 così come modificato dall'art. 28 L. 183/11

RG

Io sottoscritto Avv. _____ difensore di

Dichiaro, ai sensi dell'art. 14 TU 115/02, così come modificato dalla L. 183/11 che con l'atto depositato in data odierna

non ricorrono le circostanze di cui all'articolo sopraindicato

oppure

ricorrono le circostanze di cui all'articolo sopraindicato

e quindi :

dichiaro che da ciò non consegue un aumento di valore della causa

dichiaro che in quanto a ciò consegue l'aumento del valore della causa e che il valore della domanda proposta è di euro e che di conseguenza il relativo contributo è pari a euro

Avv.

Torino,



CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezioni Civili e Sezione Lavoro

AVVISO

**OGGETTO: dichiarazione ex art. 14 co. 3 TU 115/02 così come
modificato dall'art. 28 L. 183/11**

Il primo Gennaio 2012 entrerà in vigore la legge 12/11/2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) che ha introdotto rilevanti modifiche all'art. 14 co 3 del TU 115/02.

Pertanto a decorrere dal 2/1/2012, gli atti depositati (compresi atti di citazione/ricorsi) dovranno essere obbligatoriamente corredati da una dichiarazione sottoscritta personalmente dal difensore costituito, ai sensi dell'art. 14 comma 3 TU 115/02 (modifica di domanda, riconvenzionale, chiamata in causa, intervento autonomo).

Si ricorda che l'omessa dichiarazione di cui sopra comporta, ex art. 13 TU , il pagamento del contributo unificato di euro 1466,00 (art. 13 l. g).

Il modello da allegare è reperibile sul sito della Corte d'Appello, presso la Cancelleria Centrale Civile, le singole Cancellerie delle sezioni e la Sezione Lavoro.

Il Coordinatore Amministrativo
D^{ssa} Manuela Trompetto

Torino, 23/12/2011



CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione Lavoro

Valore/tipo controversia	Importi in vigore dal 7/7/2011 DL 6/7/11 n. 98	Nuovi importi in vigore dal 1°/1/2012 L. 12/11/11 n. 183
Fino a 1.100 euro	18,50	27,75
Tra 1.100 e 5.200 euro	42,50	63,75
Tra 5.200 e 26.000 euro (o indeterminabile dal giudice di pace)	103	154,50
Tra 26.000 e 52.000 euro (o indeterminabile)	225	337,50
Tra 52.000 e 260.000 euro	330	495
Tra 260.000 e 520.000 euro	528	792
Oltre 520.000 euro	733	1.099,50
Istanze di sospensione ex art. 351-373 cpc	85	85



CORTE D'APPELLO DI TORINO

Valore/tipo controversia	Importi in vigore dal 7/7/2011 di 6/7/11 n. 98	Nuovi importi in vigore dal 1°/1/2012 L. 12/11/11 n. 183
Fino a 1.100 euro	37	55,50
Tra 1.100 e 5.200 euro	85	127,50
Tra 5.200 e 26.000 euro (o indeterminabile dal giudice di pace)	206	309
Tra 26.000 e 52.000 euro (o indeterminabile)	450	675
Tra 52.000 e 260.000 euro	660	990
Tra 260.000 e 520.000 euro	1.056	1584
Oltre 520.000 euro	1.466	2199
Esecuzioni immobiliari	242	363
Esecuzioni mobiliari fino a 2.500 euro di valore	37	55,50
Opposizioni agli esecutivi	146	219
Procedure fallimentari	740	1110

Istanze di sospensione ex art. 351-373 cpc:	85	85
Divorzio/separazione/art. 708/710 cpc:	85	127,50
Esecutorietà sentenze Sacra Rota: congiunta contenzioso	37 85	invariato invariato